



Schema di Disciplinare

per l'affidamento, ai sensi della D.G.R. n. 1352/2018 dell'incarico a Veneto Acque S.p.A. della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta – Brendola.

L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, art. 75

Premesse

- VISTI i D.Lgs n. 152/2006 e n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO l'art. 39 l.r. n. 45 del 29.12.2017, recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTE le Linee Guida ANAC n. 7, approvate con Delibera n. 235 del 15.02.2017;
VISTA la D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n..... del che approva il presente disciplinare

Con il presente disciplinare vengono fissate le disposizioni alle quali dovrà attenersi la Società regionale Veneto Acque S.p.A., individuata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1352 del 18.09.2018 quale Soggetto al quale viene corrisposto il contributo regionale alle spese correnti finalizzate alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta (PD) - Brendola (VI) prevista nel programma degli interventi prioritari definito tra Regione del Veneto/Veneto Acque S.p.A. – Consigli di Bacino del servizio idrico integrato – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione all'emergenza dovuta alla contaminazione da sostanze perfluoro – alchiliche (PFAS) nella Regione Veneto,

L'anno 2018 il giorno _____ del mese di _____ in Venezia _____ sono presenti i Signori:

_____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro, 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 – C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore pro tempore della Direzione Difesa del Suolo, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

e

_____ nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della S.p.A. Veneto Acque, C.F. 03875491007, con sede in Venezia-Mestre, Via Torino 180, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

PREMESSO CHE

- in ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000 ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV), di cui lo Schema acquedottistico del Veneto Centrale (SAVEC), costituisce parte integrante;
- la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere ricadenti nel SAVEC sono affidate a Veneto Acque S.p.A., mediante la concessione regolata da apposita convenzione, da ultimo aggiornata con D.G.R. n. 1031 del 23.03.2010;
- la L.R. del 27 aprile 2012, n. 17, stabilisce, all'art. 6, che *“il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 16 giugno 2000, n. 1688 ... individua gli schemi di massima delle principali infrastrutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde. Al modello di cui al comma 1 si conforma ciascun Consiglio di Bacino”*;
- la Giunta regionale ha dato impulso alla identificazione di una soluzione strutturale al problema dell'approvvigionamento idrico delle zone colpite da inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, attraverso la realizzazione di nuove condotte di adduzione in grado di convogliare risorse idropotabili da fonti di approvvigionamento non interessate dal problema, anche attraverso la valorizzazione delle potenzialità già *in nuce* presenti nel Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV);
- con la D.G.R. n. 385 del 28.03.2017, è stato assegnato a Veneto Acque S.p.A., il coordinamento tecnico degli interventi volti alla progettazione e realizzazione delle opere di interconnessione acquedottistica necessarie per approvvigionamento di acqua potabile di buona qualità alle aree attualmente soggette da inquinamento da sostanze PFAS;
- in adempimento a tale assegnazione, Veneto Acque S.p.A. ha trasmesso documentazione tecnica e proposte di intervento che sono state condivise dalla Regione del Veneto e portate all'attenzione tra l'altro del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dei Consigli di Bacino interessati;
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 28.05.2018 è stato nominato il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova;
- tra le proposte di intervento assume particolare importanza la realizzazione della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta (PD) - Lonigo (VI);
- che costituisce uno stralcio funzionale, non ricompreso tra gli interventi di competenza del Commissario delegato, la tratta Piazzola sul Brenta (PD) – Brendola (VI), parte della condotta di cui sopra;
- la predetta direttrice è coerente con la programmazione regionale del MOSAV, vi è inoltre una indiscutibile capacità della stessa di intercettare importanti portate di risorsa idrica nel suo percorso, attingendo potenzialmente anche dal campo pozzi di Camazzole, che Veneto Acque ha realizzato nell'ambito del SAVEC, permettendo in tal modo di raggiungere anche l'obiettivo di collegare le aree contaminate da sostanze PFAS con lo stesso sistema del SAVEC, aumentando così l'interconnettività

delle grandi reti acquedottistiche venete, a tutto vantaggio della sicurezza e della ridondanza degli approvvigionamenti;

- l'art. 39 della L.R. 29.12.2017, n. 45 ha stanziato, per l'anno 2018, la somma di € 1,5 milioni per attività finalizzate al superamento dell'emergenza sanitaria connessa con la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle fonti di approvvigionamento idropotabile, coerente con il costo della progettazione della tratta Lonigo (VI)-Piazzola sul Brenta (PD);
- Veneto Acque S.p.A. è una società *in house* interamente partecipata dalla Regione Veneto e si configura l'esistenza di un controllo, da parte della Regione su Veneto Acque S.p.A., assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici, la Società svolge inoltre un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto. Sussistono pertanto in capo alla Società i requisiti generali richiesti in materia di "in house providing" dalla normativa europea e nazionale (articoli 5 e 192, co. 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice Appalti);
- in data 08.02.2018 la Regione del Veneto ha presentato la domanda per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi degli art. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016. Sino alla definizione dell'istruttoria da parte di A.N.A.C., le Linee Guida n. 7, approvate con Delibera n. 235 del 15.02.2017, stabiliscono, all'art. 5.3 che "la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo *in house*, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice";
- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1352 del 18.09.2018 si è stabilito di assegnare, in particolare, a Veneto Acque S.p.A., società *in house* della Regione del Veneto, la progettazione e la realizzazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta (PD)-Brendola (VI);
- che risulta necessario definire, con il presente disciplinare, la conduzione delle attività suddette da parte dei Veneto Acque S.p.A. e le relative modalità di rendicontazione alla Regione del Veneto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Art. 2 – Oggetto

1. il presente Disciplinare ha per oggetto:

- a) la progettazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta (PD) – Brendola (VI), in coerenza con la documentazione tecnica richiamata in premesse, nel quadro degli interventi volti alla sostituzione delle fonti idropotabili inquinate da sostanze

perfluoroalchiliche;

b) le attività di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della medesima condotta;

Art. 3 – Modalità di esecuzione

1. Veneto Acque S.p.A. è responsabile dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 3, in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti.

2. Veneto Acque S.p.A. procederà all'acquisizione di beni e servizi nell'osservanza del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e del proprio regolamento interno per gli affidamenti inferiori a € 40.000,00.

3. Veneto Acque S.p.A. si impegna a garantire l'esecuzione delle attività programmate, mettendo a disposizione proprie attrezzature e personale. Eventuali pubblicazioni relative al risultato dei lavori verranno concordate tra la Regione e la Società.

4. Veneto Acque S.p.A. si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto e/o di eventuali Autorità cui dovessero essere attribuite competenze in materia:

a) il progetto di fattibilità tecnico economica entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare;

b) il progetto definitivo entro 180 giorni dall'acquisizione di apposito nulla osta a procedere rilasciato dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo successivamente all'acquisizione del progetto di fattibilità tecnico economica di cui al precedente punto;

c) il progetto esecutivo entro 120 giorni dall'acquisizione di apposito nulla osta a procedere rilasciato dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo successivamente all'acquisizione del progetto definitivo di cui al precedente punto.

5. Veneto Acque S.p.A. non è responsabile del mancato rispetto dei suddetti termini nelle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore o in altre circostanze non imputabili alla Società.

6. La Regione del Veneto si riserva di non richiedere, o di richiedere in parte, taluno dei livelli di progettazione sopra elencati, nonché di richiedere a Veneto Acque S.p.A. il congiungimento delle suddette fasi progettuali nelle forme di legge, anche nell'ambito di eventuali appalti integrati.

7. Veneto Acque S.p.A. si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4 – Importo del contributo riconosciuto per gli interventi e modalità di pagamento

1. La Regione del Veneto assegna quale contributo a Veneto Acque S.p.A. per le attività di cui al presente Disciplinare la somma massima di € 1.500.000,00 (umilione cinquecentomila/00), da liquidarsi in un'unica soluzione, ai sensi delle disposizioni della D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018.

2. Qualora alla chiusura dei lavori e delle operazioni di collaudo relative alla realizzazione della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta (PD) – Brendola (VI), Veneto Acque S.p.A. abbia sostenuto spese ammissibili per le attività oggetto del presente disciplinare, secondo quanto specificato al successivo art. 5, inferiori alla somma di 1.500.000,00, la medesima Società provvederà alla restituzione della quota introitata in eccedenza, rispetto all'importo delle spese rendicontato, secondo modalità che saranno definite da parte della Regione del Veneto.

Art. 5 – Spese ammissibili.

1. Veneto Acque S.p.A. si impegna a produrre la documentazione contabile e giustificativa attestante le spese sostenute per le attività assegnate; per detta documentazione dovranno essere forniti, con le scadenze temporali e le modalità indicate nel presente articolo, copia dei documenti che ne attestino la quietanza (ricevute bancarie di avvenuto bonifico, estratti conto bancari da cui risulti l'avvenuto trasferimento di denaro) nel caso si tratti di oneri sostenuti nei confronti di terzi per effettuazioni di indagini, studi, rilievi, spese ed oneri connessi con le attività affidate;

2. In particolare, sono ammissibili le spese elencate di seguito, rendicontate in base alle disposizioni del presente articolo, a meno della futura definizione di eventuali differenti modalità di rendicontazione di carattere generale nell'ambito dell'attuazione degli interventi emergenziali volti a fronteggiare la contaminazione delle acque potabili in seguito all'inquinamento da sostanze PFAS:

- a) documentate spese tecniche per le attività preliminari alla progettazione, per le attività di progettazione e per le attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, anche svolte direttamente dalla Società mediante personale interno;
- b) spese sostenute per redazione di relazioni e studi specialistici funzionali alla progettazione;
- c) spese per la gestione di eventuali procedimenti amministrativi necessari all'approvazione dei progetti, ivi comprese eventuali spese pubblicitarie;
- d) eventuali ulteriori spese tecnico-amministrative sostenute nei confronti dei soggetti incaricati, in riferimento all'art. 16, comma 7, del DPR n. 207/2010 e all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) servizi specialistici di supporto tecnico-scientifico da parte di Enti pubblici, Agenzie ed Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali, debitamente sostenuti da idoneo giustificativo di pagamento;
- f) prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, verifica e validazione delle fasi progettuali, validazione dati ed audit, nonché spese servizi di supporto al RUP;
- g) eventuali spese sostenute per la diffusione delle informazioni e dei risultati;
- h) I.V.A., nella misura prevista dalla legge, se dovuta. In tal caso Veneto Acque S.p.A. dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che l'IVA costituisce un costo per la medesima Società.
- i) eventuali ulteriori spese che si rendano strettamente necessarie per la realizzazione delle attività di cui al presente Disciplinare, inerenti la progettazione ed esecuzione della Condotta Piazzola sul Brendola – Brendola.

3. Le spese saranno ritenute ammissibili, ancorché sostenute da Veneto Acque S.p.A., anteriormente alla sottoscrizione del presente Disciplinare, purché ne sia documentata la funzionalità alla realizzazione dei documenti progettuali e delle attività di cui all'art. 2.

4. Veneto Acque S.p.A. si impegna a rendicontare le spese sostenute alla Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo con cadenza trimestrale, rispettivamente entro i quindici giorni successivi al termine di ciascun trimestre riferito all'anno solare, redigendo apposita relazione sull'attività svolta e allegando i documenti giustificativi relativi alla spesa sostenuta debitamente quietanzati, o comunque certificati dal Responsabile del Procedimento, sulla base di fogli orari o altre modalità di rilevazione, se trattasi di spese sostenute per l'impiego di personale interno alla Società. Delle spese sostenute dovrà essere redatto da Veneto Acque S.p.A. relativo riepilogo ed allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del Responsabile del Procedimento, munita di documento d'identità del medesimo sottoscrittore, con la quale si dichiara l'attinenza delle spese sostenute alle attività oggetto del presente disciplinare.

5. La rendicontazione delle attività sostenute direttamente dalla Società verrà effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e ss.mm.ii., applicando una riduzione del 30% (trentapercento).

6. Per tutte le altre mansioni, non espressamente indicate nel D.M. 17.06.2016, i compensi verranno quantificati a vacazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo Decreto Ministeriale, tenendo conto dell'impegno assunto da ciascun operatore interno per lo svolgimento delle attività esplicitate al comma 2, entro il limite del 13% (tredicipercento) dell'importo riconosciuto al comma precedente.

Art. 6 – Registrazione.

1. Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tab. All. "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, sarà soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni.

Il presente disciplinare, che si compone di n. 6 (sei) articoli, letto ed approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto

.....

Per Veneto Acque S.p.A.

.....